



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Gianluca Braghò	Presidente f.f.
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario (relatore)
dott. Paolo Bertozzi	Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott. Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nell'adunanza del 10 dicembre 2014

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il RD 12/07/1934, n. 1214;
viste le leggi 21 marzo 1953, n. 161, e 14 gennaio 1994, n. 20;
vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16/06/2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3/07/2003 e n. 1 del 17/12/2004;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;
visto l'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012;
udito il relatore, referendario dott. Andrea Luberti.

Premesso in fatto

1. In sede di esame del questionario trasmesso dall'Organo di revisione del Comune di Como, relativo al rendiconto 2012, redatto ai sensi dell'articolo 1, commi 166-168, della legge n. 266/2005, come integrato dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, sono emerse le seguenti criticità, per le quali è stata avanzata al Presidente di Sezione istanza di deferimento in adunanza collegiale:

1. Residui attivi di titolo I e III per la somma complessiva di euro 37.799.533,29; residui passivi di titolo II, pari complessivamente ad euro 37.225.432,82;
 - a. Anzianità dei residui, risalenti, in taluni casi, ad anni precedenti al 2010;
 - b. Mancato riaccertamento dei medesimi;
 - c. Lenta riscossione dei proventi derivanti dal recupero dell'evasione tributaria.

2. Le irregolarità erano contestate con nota istruttoria del 21 ottobre 2014, a cui il comune dava riscontro con nota del 5 novembre 2014.

In particolare, in relazione all'elevato numero dei residui attivi, si ascriveva il problema al tempo necessario per la riscossione da parte del concessionario, e la progressiva diminuzione dei medesimi.

3. In data 13 novembre 2014 il presidente f.f. deferiva la questione all'esame collegiale.

4. In prossimità dell'adunanza, con nota del 5 dicembre 2014 il comune produceva ulteriore memoria, in cui precisava che l'anzianità dei residui non aveva mai pregiudicato gli equilibri di cassa.

Considerato in diritto

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis (intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"), il quale prevede che la Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura

contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del D.Lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, finalizzati ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, comma 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficiarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

Nel caso di specie, l'esame del questionario relativo al rendiconto 2012 ha evidenziato che i residui passivi di parte capitale (titolo II), pari complessivamente a € 37.799.533,29, derivano per un importo cospicuo, da esercizi anteriori al 2008.

In effetti, posto che i residui passivi rappresentano un impegno che l'amministrazione ha assunto verso terzi (salvo i casi degli impegni automatici ex art. 183 comma 2 del TUEL) e che le fonti di finanziamento di tali spese devono essere preventivamente accertate (ex art. 179 TUEL), gli accertamenti in discorso possono essere stati già riscossi (e pertanto confluire fra le giacenze di cassa) o costituire ancora un credito per l'Ente (e, pertanto, figurare fra i residui attivi).

La presenza di una cospicua mole di residui passivi per spesa d'investimento discendente da esercizi risalenti nel tempo induce a riflettere, inoltre, circa il generale stato di attuazione dei programmi di realizzazione delle opere pubbliche (quali pianificate nel documento previsto dall'art. 128 del D.lgs. n. 163/2006) e, a monte, sulla sufficienza, decorso un congruo lasso

temporale, delle risorse inizialmente stanziare per l'esecuzione dei lavori programmati. Inoltre pone il problema del necessario aggiornamento dei progetti, come dell'accertamento della perdurante presenza delle condizioni amministrative (autorizzazioni, licenze, espropriazioni, etc.) in base alle quali l'investimento era stato pianificato.

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 190, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, é vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia

ACCERTA

sulla base dell'esame della relazione inviata dal Collegio dei revisori dei conti del Comune di Como e della successiva attività istruttoria:

1) la presenza di una cospicua mole di residui passivi di parte capitale, discendenti da opere non completate;

INVITA

l'Amministrazione comunale di Como a verificare costantemente, nel proprio bilancio, la presenza dei presupposti richiesti dal TUEL e specificati dai principi contabili, proseguendo l'attività di costante riaccertamento dei residui passivi, in omaggio ai principi di trasparenza e veridicità del bilancio, nonché a valutare la perdurante sostenibilità finanziaria delle opere connesse ai residui passivi iscritti a bilancio, specie in caso di programmato utilizzo di entrate di parte corrente;

DISPONE

1) la trasmissione della presente pronuncia di accertamento al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale e, attraverso il sistema SIQUEL, al Collegio dei revisori dei conti;

2) la pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, sul sito internet dell'Amministrazione.

Il magistrato istruttore
(dott. Andrea Luberti)

Il Presidente
(dott. Gianluca Braghò)

Depositata in Segreteria
Il 21 gennaio 2015
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)